



IP/ANNO 3997/2019
Tit./Fasc./Anno 7.6.3.0.0.0/181/2018

**AREA SERVIZI TERRITORIALI METROPOLITANI
SERVIZIO TRASPORTI
U.O. AMMINISTRATIVA TRASPORTI**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Superamento della Commissione provinciale consultiva per l'autotrasporto di cose in conto proprio al fine della semplificazione e conseguente aggiornamento dei criteri adottati con determina dirigenziale n. 829 del 29/08/2018 Prot. 47267, vigente dal 1 settembre 2018, alla luce della prassi applicata dall'ufficio e dei pareri espressi

II DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL U.O. AMMINISTRATIVA TRASPORTI

Decisione

- approva, con decorrenza dalla data del presente atto, la cessazione delle funzioni della Commissione consultiva provinciale per l'autotrasporto di cose in conto proprio di cui all'art. 33 della L. 298/74, di cui alla determina dirigenziale n. 1801 del 8/07/2015 Pg. 88195 al fasc. 7.6.3/209/2015, nella composizione attualmente ancora operante in virtù della precedente normativa stabilita dal competente Ministero¹, per l'intervenuto superamento della stessa, alla luce delle disposizioni vigenti e delle ragioni di fatto e di diritto in motivazione specificate;
- dispone, altresì, che le istanze relative a fattispecie per cui attualmente è previsto il parere della Commissione citata e non pervenute utilmente per il relativo esame nella ultima seduta di Commissione del 13 novembre scorso, così come per quelle entrate successivamente all'adozione della presente determina o sospese per apporti documentali, verranno gestite secondo i tempi procedurali previsti nell'anagrafe dei procedimenti amministrativi e secondo il solo tempo cronologico di entrata, senza più dover attendere l'espressione del parere consultivo, con conseguente snellimento della procedura e riduzione dei tempi medi di rilascio;
- dispone il conseguente adeguamento ed aggiornamento degli orientamenti e criteri adottati relativamente alle funzioni in materia di autotrasporto di cose in conto proprio, alla luce della prassi applicata e dei pareri espressi dalla Commissione consultiva in conto proprio, così come

¹ di cui alla determina dirigenziale n. 1801 del 8/07/2015 Pg. 88195 al fasc. 7.6.3/209/2015 nella composizione attualmente ancora operante in virtù della precedente normativa stabilita dal competente Ministero, che dava seguito alla Commissione già nominata con Decreto della Presidente della Provincia con Pg. 185935/2001

riportati nell'Allegato n.1 alla precedente determina dirigenziale n. 829 del 29/08/2018 Prot. 47267 vigenti dal 1°settembre 2018, secondo l'ALLEGATO 1, parte sostanziale e integrante al presente atto, conformandone i contenuti a quanto disposto con la presente determina;

– dispone di pubblicare sul sito tematico dei Trasporti dell'Ente il presente atto con una news dedicata e di provvedere - a cura dell'Ufficio Amministrativo Trasporti - alla pubblicazione dei necessari aggiornamenti delle procedure e modulistica correlate alla funzione, in tempi congrui.

Avverso al presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di centoventi giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Città metropolitana di Bologna ha competenza in materia di rilascio delle licenze di autotrasporto di cose in conto proprio di cui agli artt. 31 e ss. della Legge 6 giugno 1974, n. 298, in virtù del complesso di funzioni attribuite ad opera dell'art. 105 comma 3 del D. Lgs.112/1998 e del successivo Accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti Locali in data 14/02/2002.

Il quadro normativo di riferimento, molto risalente nel tempo e a tutt'oggi non aggiornato, prevede con specifico riferimento alla Commissione consultiva quanto segue.

In origine la Commissione consultiva è stata costituita ad opera del Decreto Ministeriale 23 settembre 1968², in virtù del quale era stata decretata l'istituzione della commissione a titolo transitorio nella composizione ivi prevista.

Successivamente con l'emanazione della L. 298/74, quando la competenza era ancora del Ministero, l'art. 33 – nel capo dedicato alle licenze in conto proprio - prevedeva che per il rilascio di licenze per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3000 kg avvenisse su presentazione della domanda sentito il parere della Commissione in questione.

Era infatti previsto ai sensi dell'art. 33 citato che presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile venisse istituita una speciale commissione composta complessivamente da 10 componenti. Va dato atto che tale commissione nella composizione così prevista è stata soppressa per effetto dell'applicazione dell'art. 105 comma 3 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112 e ne era prevista la sostituzione con analoga commissione operante ai sensi dell'art. 13 della L. 24/11/2000 n. 340, nell'ambito dell'Accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata Stato Regioni Enti Locali in data 14/02/2002³.

In virtù del disposto della Legge regionale E.R. n. 9/2003⁴ emanata per dare seguito ai contenuti del citato Accordo, la Provincia di Bologna, dall'1/01/2015 Città metropolitana di Bologna, stabili di attendere le condizioni per poter costituire la commissione unica per l'autotrasporto in conto proprio e in conto terzi prevista dall'art. 3 della L.R. citata.

Tali condizioni non si sono mai concretizzate, soprattutto ritenendosi particolarmente gravoso il passaggio in commissione delle numerosissime pratiche del conto terzi, per cui dovevano essere delineate linee di indirizzo dalla Commissione prevista a livello regionale ex art. 2 della medesima L.R. mai nata; pertanto ha continuato ad operare la Commissione già esistente nella sua composizione originaria.

Ad oggi di conseguenza, anche alla luce dell'intervenuto passaggio agli Uffici provinciali delle locali Motorizzazioni civili, quali diramazioni del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti delle funzioni relative alla gestione dell'autotrasporto in conto terzi già da maggio 2015, l'Ufficio

2 Recante "Costituzione di Organi Consultivi provinciali in materia di autotrasporto di cose. Disposizioni transitorie per il rilascio di licenze in conto proprio"

3 In virtù del quale venivano assegnate le funzioni di gestione e rilascio delle licenze in questione e ai sensi del quale sub punto 3) si stabiliva che nelle more dell'istituzione delle Commissioni per il conto proprio, le Province assicurassero comunque le funzioni.

4 Si veda l'art. 3, comma 9, ai sensi del quale "Fino alla nomina della Commissione, la Provincia provvede all'espletamento dei procedimenti amministrativi di cui al comma 7 senza avvalersi del relativo parere"

Amministrativo Trasporti - sempre con determinazione del Dirigente competente - ha continuato ad avvalersi della Commissione consultiva già costituita, per dare continuità ai criteri di valutazione e alla competenza già consolidati in seno alla stessa.

Tuttavia proprio in virtù delle più recenti novità normative che interessano l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni (a partire dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124 fino ai decreti legislativi delegati 126/2016, n. 22/2016, etc...), in linea agli obiettivi strategici già assunti e quelli 2020-2022 presi a base del DUP della Città metropolitana sub *Linea programmatica n. 5 "Semplificazione amministrativa e innovazione istituzionale"* e nell'ottica di aggiornamento delle procedure con lo scopo principale di ottimizzare la semplificazione nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, si reputa che siano maturi i tempi per il superamento di organi consultivi di fatto abrogati e dei relativi pareri non vincolanti, tenuto conto della normativa risalente e mai coordinata con le riforme in materia di p.a.

Si richiama altresì in tale contesto l'approfondito lavoro di sistematizzazione delle modalità di gestione delle istanze di licenze di autotrasporto di conto proprio già effettuato in tempi recenti (agosto 2018), proprio in vista di una razionalizzazione e una maggiore trasparenza circa le modalità di espletamento delle funzioni in materia, tenuto conto dell'esperienza maturata nei numerosi anni di esercizi.

L'Ufficio citato, sentita la Commissione consultiva per l'autotrasporto di cose in conto proprio che in carica⁵ fino alla data del presente atto, aveva infatti ritenuto necessario ed opportuno raccogliere, sistematizzare ed aggiornare i principali orientamenti adottati, che sono stati recepiti ed attuati con gli atti assunti nel tempo dall'Ufficio Amministrativo Trasporti della Provincia di Bologna⁶, cui è subentrata dal 1/01/2015 la Città metropolitana di Bologna, valorizzando anche i pareri espressi dalla citata Commissione.

L'ulteriore finalità perseguita con l'aggiornamento degli Orientamenti sub Allegato n. 1 alla citata D.D. n. 829/2018 è pertanto un rafforzamento della semplificazione, conoscibilità ed adeguatezza dei criteri applicati nell'espletamento delle funzioni proprie dell'Ufficio competente, una riduzione dei tempi medi di evasione con riferimento alle istanze presentate per l'esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, distinguendo i citati criteri in base alle diverse tematiche di rilievo e rilasciando le licenze solo in base all'ordine cronologico di ricezione delle istanze stesse⁷.

Si intende raggiungere tale scopo, superando la previsione del parere consultivo - peraltro non vincolante - della citata Commissione, previsto da una disposizione normativa molto risalente e mai aggiornata, che alla luce di una lettura puntuale della successione nel tempo delle disposizioni si può intendere tacitamente abrogata; ciò sulla base di una indagine condotta ad ampio spettro, tenendo conto anche della prassi di abolizione e/o superamento della Commissione in questione in numerose altre realtà territoriali regionali ed extraregionali, in cui in alcuni casi non è stata mai ricostituita o costituita ex novo dopo l'attribuzione di funzioni dallo Stato alle Province.

Inoltre si intende dare evidenza e valorizzazione anche alla professionalità acquisita dall'Ufficio e in particolare dai preposti all'istruttoria dei procedimenti in materia, che hanno sviluppato nel tempo tutte le competenze specifiche per poter gestire in autonomia la necessaria istruttoria anche di carattere più articolato, sentendo di norma nei casi dubbi o più complessi, oltre alla Responsabile dell'Ufficio, il Dirigente del Servizio.

In merito si è tenuto anche conto dei contenuti del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) della Città Metropolitana - Anni 2019-2021⁸, che

5 Atto di nomina del Presidente e del Vice Presidente e conferma degli attuali componenti Prot. 88195 dell'08/07/2015 I componenti furono nominati con decreto della Provincia di Bologna Prot. 185935/2001 del 28/12/2001

6 In particolare a decorrere dal 2008 ad oggi, alla luce dei diversi pareri espressi dalla data del trasferimento delle funzioni in materia di autotrasporto dalla Motorizzazione Civile alle Province.

7 Si evidenzia che la L. 190/2012 individua tra le aree a rischio corruttivo, tra le altre, le attività oggetto di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

8 Il vigente PTPCT della Città metropolitana è stato adottato con atto del Sindaco metropolitano n. 19/2019 - Prot.7126.

contiene in apposita sezione le disposizioni per l'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni volti ad aumentare i livelli di trasparenza dell'attività amministrativa.

Il documento allegato costituisce pertanto l'aggiornamento degli orientamenti e dei criteri applicati dall'Ufficio Amministrativo Trasporti nell'esame delle istanze riferite all'autotrasporto di cose in conto proprio che restano conformi ai pareri già espressi, recependo tuttavia l'impostazione del presente atto, che ritiene necessario il superamento della Commissione. I medesimi orientamenti sono pertanto adottati con il presente atto del competente Dirigente del Servizio Trasporti della Città metropolitana di Bologna, sentita la Responsabile dell'Ufficio Amministrativo Trasporti che ha curato l'istruttoria riferita ai temi di maggiore rilevanza.

Le principali novità che si trovano nel documento che viene adeguato riguardano i seguenti aspetti:

- con il superamento della Commissione, viene eliminata la distinzione tra le casistiche di istanze sottoposte o meno al parere non vincolante della stessa, adottando una compiuta semplificazione per l'adozione della licenza, senza il preventivo parere, salvo le fattispecie di istanze più complesse che verranno valutati d'intesa con il Dirigente del Servizio e mantenendo una distinzione utile solo tra pratiche che richiedono la presentazione di tutta la documentazione (anche sui conti economici e sui preposti alla guida) dai casi in cui è possibile snellire e non richiederla.

Permangono invece i seguenti criteri fondamentali di valutazione delle istanze:

- la rilevanza del rapporto costi parziali di autotrasporto conto proprio/costi complessivi dell'impresa e la scelta che tale rapporto non debba superare il 40%, al fine di potersi configurare come rapporto che escluda una preponderanza del trasporto in conto proprio rispetto ai costi totali dell'attività di impresa, come richiesto dalla normativa di settore⁹. Tale percentuale sarà richiesta e verificata limitatamente all'anno concluso precedente all'istanza e non anche per quello corrente;
- la fissazione a cinque anni quale arco temporale, decorso il quale l'impresa che sia già titolare di licenza di cui chiede a vario titolo la sostituzione o un nuovo rilascio, dovrà presentare la documentazione riferita a tutta l'attività (compresa quella relativa ai preposti alla guida e alla situazione economica);
- l'enucleazione dei casi di provvisorietà temporale di 18 mesi della licenza rilasciata;
- una più dettagliata individuazione dei criteri sottesi alla verifica sui preposti alla guida, sull'assicurazione e le tipologie di contratto richiesti per i medesimi.

Pertanto tenuto conto che:

1) l'art. 32 della citata Legge 298/74 specifica che l'istanza deve essere corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare che le esigenze del richiedente o l'attività economica da esso svolta giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli per cui è richiesta licenza rinviandone l'elencazione al regolamento d'esecuzione. L'art.8 del citato D.P.R. n.783/1977 specifica detta documentazione.

2) l'art. 34 c. 2) della Legge 298/74 stabilisce che il superando parere della Commissione concerne l'effettiva esistenza delle esigenze espresse nella domanda e l'adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse e che quando il richiedente sia un imprenditore, sarà esclusivamente l'Ufficio competente a curare tale verifica, con specifico riguardo alla **natura e all'entità dell'attività principale** rispetto a cui il trasporto deve essere attività accessoria e complementare, sentito il Dirigente di norma per i casi più specifici e più complessi.

Ne consegue che l'Ufficio preposto al rilascio delle licenze, oltre alla verifica dei requisiti soggettivi delle imprese richiedenti, effettuerà il proprio esame in relazione alla natura e all'entità

⁹ Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 783/1977 comma 1 lett. c), come noto, i costi dell'attività di trasporto di cose in conto proprio non devono costituire la parte preponderante dei costi totali dell'attività di impresa ed inoltre, ai sensi dell'art. 8 del medesimo D.P.R., è necessario allegare, alla domanda di licenza, dichiarazione del richiedente relativa all'entità dell'attività economica da esso svolta nell'anno precedente con precisazione dei dati relativi al volume di affari, alla quantità e importanza delle cose importate ed esportate, agli effettivi costi di esercizio complessivi dell'impresa e quelli parziali relativi alla sola attività di trasporti in conto proprio già sostenuti o previsti in relazione ai nuovi veicoli per i quali sia richiesta la licenza nonché ai costi per i trasporti effettuati a mezzo dell'autotrasporto per conto di terzi e di altri modi di trasporto.

dell'attività principale rispetto alle esigenze esposte nella domanda e all'adeguatezza del mezzo, in conformità ai criteri storicamente assunti.

Le indicazioni contenute nell'Allegato potranno essere integrate con successivi orientamenti dell'Ufficio alla luce di eventuali significative novità che dovessero intervenire, in conformità alla prassi già instaurata. Al fine di mantenere aggiornato il documento allegato, per il recepimento di eventuali nuovi orientamenti espressi dall'Ufficio, si stabilisce che il medesimo Dirigente possa adottare un atto di adeguamento ed aggiornamento con cadenza di norma annuale, ove ricorrano novità rilevanti (oppure semestrale, qualora se ne ravvisi la necessità).

Si dà atto che i contenuti essenziali della presente determina sono stati presentati nell'ultima seduta di Commissione del 13/11/2019, che ha accolto senza rilievi la scelta anticipata nei mesi scorsi di sciogliere la Commissione per le motivazioni sopra illustrate, nell'ottica di massima semplificazione nella trattazione delle pratiche e per le imprese, in conformità alla normativa nazionale più recente, chiarendo che il sostanziale beneficio per i richiedenti è il solo decorso dei tempi procedurali necessari in relazione alla data di presentazione dell'istanza, nel rispetto dell'ordine cronologico di entrata, senza dover più aspettare - nei casi sottoposti in precedenza al parere consultivo - la seduta mensile della Commissione.

In relazione ai criteri assunti, saranno tempestivamente adeguate le procedure e la modulistica del comparto in modo da assicurare un completo allineamento tra l'aggiornamento degli orientamenti e le informazioni e i moduli a disposizione dell'utenza.

Tenuto conto dell'opportunità di procedere alla contestuale pubblicazione sul sito, si procederà all'approvazione dell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale, dandone notizia altresì sul sito del Servizio Trasporti – Ufficio Amministrativo Trasporti.

Bologna, data di redazione 22/11/2019

Il Dirigente/Il Responsabile
DONATO NIGRO

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

